Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 giugno 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 13 giugno 1967, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59 della Costituzione, ha nominato Senatore a vita il dott. Eugenio Montale.

(6505)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1967, n. 375.

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, è aumentato come segue:

Esercizio finanziario	Milioni
1967	200
1968	600
1969	1.000
dal 1970 al 1985	1.500

Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

Esercizio finanziario	Milioni
1986	1.500
1987	1.300
1988	900
1989	500

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al Capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. 376.

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornaliere.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno, allorchè ricorrano particolari necessità presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che metterà a disposizione le suore.

Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni.

Il Ministero dell'interno emanerà particolareggiate istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validità fino alla scadenza stabilita.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 38 milioni a carico del Ministero della difesa sarà provveduto con lo stanziamento

del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante riduzione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dello interno sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. **377**.

Corresponsione di compensi incentivi al personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi a fini di produttività aziendale, per l'importo di lire 4.000 milioni determinato in relazione all'aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966 e riferito alla quota parte delle economie accertate nelle spese di personale.

Il provvedimento relativo alla determinazione ed erogazione dei compensi individuali è adottato con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte delle economie accertate sui capitoli di spesa numeri 101, 110 e 1011 del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 maggio 1967, n. **378**.

Rifornimento idrico delle isole minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'allegato *A* della legge 9 maggio 1950, n. 307, contenente l'elenco delle isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato, quale risulta modificato dalla legge 3 giugno 1959, n. 402, è sostituito dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole indicate nella tabella *A* sarà fornita dalla rete di approvvigionamento idrico dei Comuni indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge.

In caso di emergenza il prefetto, su proposta del medico provinciale, disporrà che il prelevamento possa essere effettuato dalle reti idriche di altri Comuni, ritenute idonee dal Ministero della difesa.

Nel provvedimento dovrà essere indicato il quantitativo di acqua potabile da prelevare in base alle richieste del Ministero della difesa, e la durata del prelevamento.

Art. 3.

Quando ricorrano particolari necessità, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.

Art. 4.

Le Amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata.

Alle predette Amministrazioni è fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione.

Nei Comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le Amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.

Art. 5.

Il Ministero della sanità può concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella *A* quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilità di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.

All'uopo è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967.

Art. 6.

Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella *A* vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, è effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni per l'acquisto o la costruzione di navi-cisterna. La suddetta spesa, ripartita in ragione di 500 milioni per l'anno 1966 e 1000 milioni per ciascuno degli anni dal 1967 al 1971, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 8.

Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 5 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

All'onere di cui al precedente articolo 7 si farà fronte, relativamente alla prima ed alla seconda quota, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 e 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

ISOLE MINORI IL CUI RIFORNIMENTO IDRICO E' A CARICO DELLO STATO

Provincia di Agrigento:
Isole di Lampedusa e Linosa.

Provincia di Cagliari:
Isola di San Pietro.

Provincia di Foggia:
Isole di Caprara, San Domino, San Nicola.

Provincia di Grosseto:
Isole del Giglio e Giannutri.

Provincia di Latina:
Isole di Ponza, Santo Stefano, Ventotene.

Provincia di Livorno:
Isole di Capraia, Pianosa, Gorgona, Isola d'Elba.

Provincia di Messina:
Isole di Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano.

Provincia di Napoli:
Isole di Capri, Ischia, Procida.

Provincia di Palermo:
Isola di Ustica.

Provincia di Sassari:
Isole dell'Asinara, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Tavolara, Molara (Olbia), Santa Maria, Spargi, Razzala (La Maddalena).

Provincia di La Spezia:
Isola di Palmaria.

Provincia di Trapani:
Isole di Favignana, Levanzo, Pantelleria, Marettimo.

TABELLA *B*

ELENCO DEI COMUNI TENUTI A FORNIRE L'ACQUA POTABILE

1. — *Dipartimento di Napoli*:
Comune di Napoli: per l'intero anno.

2. — *Dipartimento di Messina*:
Comune di Messina, comune di Milazzo: limitatamente ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
Comune di Palermo, comune di Vibo Valentia: per lo intero anno.
Comune di Napoli, comune di Catania, comune di Augusta: nei periodi di maggior richiesta d'acqua.

3. — *Dipartimento di Taranto*:
Comune di Manfredonia: per l'intero anno.
Comune di Barletta: nei periodi di maggior richiesta di acqua.

4. — *Dipartimento di La Spezia*:
Comune di La Spezia: per l'intero anno.

5. — *Dipartimento di Cagliari*:
Comune di Cagliari, comune di Porto Torres, comune di Olbia: per l'intero anno.

LEGGE 29 maggio 1967, n. 379.
Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla im-

missione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

Art. 2.

Il prezzo di riscatto è costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e può essere pagato anche in rate annuali allo interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, verificata l'esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 3, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

Art. 3.

Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procederà alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità, all'interesse del 2 per cento.

Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, numero 230. In tal caso l'Ente provvederà ad estinguere i crediti predetti.

Quando il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.

Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalità previste dal presente articolo sono concessi, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facoltà di riscatto.

Art. 4.

Il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potrà essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.

La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo — tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario — non eccede il limite della congruità determinata ai termini dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante.

L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali. Hanno altresì diritto a prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione.

Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non può superare il limite di congruità di cui al terzo comma.

L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove più coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti.

Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.

Art. 5.

I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dallo articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i terreni di riforma fondiaria, ai sensi dello articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è prorogata per otto anni.

Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dello articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme, di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge, si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione ai sensi del precedente articolo 4, questi possono riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.

Art. 7.

Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.

Se nessuno dei discendenti nè il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Art. 8.

Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 4, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La vendita non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

Art. 9.

Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 maggio 1967, n. **380**.

Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, numero 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260.

Art. 2.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 380 unità.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è abrogato.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio, collocati in congedo, a partire dalla data suddetta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anteriormente al raggiungimento del limite di età, possono, a domanda, essere riassunti in servizio e reinseriti nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età a far data dall'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono, a domanda, se riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato e giudicati meritevoli dalla commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere riammessi in servizio e trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai marescialli capi e dai marescialli ordinari di cui al precedente comma è considerato interruzione dal servizio ad ogni effetto.

Le istanze relative dovranno essere fatte pervenire al Comando generale della Guardia di finanza dal personale indicato nel secondo e nel terzo comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1189 (lire 50.000.000) e 1207 (lire 50.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 381.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Bologna, ad acquistare un immobile.

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Bologna vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla « Società per azioni Malpighi », con sede in Bologna, per destinarla a sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 120.728.352, una porzione di fabbricato, avente accesso dai civici 7 e 9 della via Marconi e dai civici 8 e 10 della via S. Gervasio, costituita da vari locali posti al primo e secondo piano sotterraneo; al primo piano ed al piano ammezzato, facenti parte del fabbricato sito in Bologna fra le vie Marconi, Belvedere, S. Gervasio e nuova strada del piano regolatore; nel catasto censita al foglio n. 87, mappale 194/29, piani 4, vani 20.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 382.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Salerno ad acquistare un immobile.

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Salerno vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, dall'ing. Cherubino Gambardella, per adibirla a sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 58.000.000, una porzione immobiliare — facente parte del fabbricato sito in Salerno, posto fra il corso Garibaldi, via Vicinanza, corso Vittorio Emanuele e nuova strada — costituita da vari locali posti al piano terreno, con annessa gabbia di scala autonoma di comunicazione col piano ammezzato, e dall'intero piano ammezzato composto di tredici vani oltre i servizi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 383.

Autorizzazione all'Automobile Club di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Bologna viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'avv. Augusto Ambrosi e dal dott. Giorgio Ambrosi, per adibirla a scuola guida per l'Ufficio patenti e per il prezzo di L. 18.000.000, la porzione di fabbricato sita in Bologna alla via S. Gervasio n. 8, nel Nuovo catasto edilizio urbano indicata alla partita 37556, foglio n. 87, mappale 194/12, piano terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1967.

Conferimento della decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;
Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;
Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopra indicata;
Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;
Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco al Merito del lavoro;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto — per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952 — con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica, a fianco di ciascuno indicata, è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Abete Antonio - Campania, Industria grafica;
Annunziata Antonio - Lazio, Industria detersivi;
Buzzi Luigi - Piemonte, Industria cementi;
Bruseschi Duilio - Friuli Venezia Giulia, Industria imballaggi e varie;
D'Alì Staiti Giacomo - Sicilia, Agricoltura;
Dallorso Giovanni - Liguria, Credito;
Del Mastro Calvetti Anselmo - Piemonte, Industria trasporti;
De Micheli Danilo - Toscana, Industria meccanica e agricoltura;
Di Cagno Vitantonio, Industria elettrica;
Di Frassineto Maria Antonietta - Toscana, Agricoltura;
Garis Pietro - Piemonte, Industria e commercio legnami;
Gasparri Camillo - Campania, Commercio petrolifero;
Gherzi Giuseppe - Svizzera, Impianti meccanici e tessili;

Lambertini Guido - Emilia, Industria edilizia;
Luraghi Giuseppe - Lombardia, Industria meccanica;
Mosterts Giorgio - Lombardia, Industria tessile;
Nardi Silvio - Umbria, Industria meccanica;
Nistri Raffaello - Lazio, Industria meccanica;
Radici Pietro - Lombardia, Industria e commercio tessili;
Rizzani Antonio - Lombardia, Industria edilizia;
Rocchetti Vittorio - Trentino-Alto Adige, Industria meccanica;
Rossi Mario - Sardegna, Agricoltura;
Sette Pietro - Puglie, Industria meccanica;
Valerio Giorgio - Lombardia, Industria chimica;
Vesconi Umberto - Lombardia, Industria editoriale.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1967

SARAGAT

ANDREOTTI — RESTIVO

(6100)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede la istituzione di un Comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1963, concernente la costituzione del Comitato predetto, nonchè i successivi decreti in data 27 febbraio 1965, 12 agosto 1965 e 23 dicembre dello stesso anno, relativi alla sostituzione di alcuni componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione del Ministro per la difesa, occorre sostituire il generale S. A. Edoardo Molinari con il maggiore generale G.A.r.i. Gilberto Castellucci, a decorrere dal 31 dicembre 1966;

Decreta:

Il maggiore generale G.A.r.i. Gilberto Castellucci, a decorrere dal 31 dicembre 1966, è chiamato a far parte del Comitato di cui alle premesse, su designazione del Ministro per la difesa, in sostituzione del generale S.A. Edoardo Molinari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1967
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 288

(6045)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di carovane di facchini operanti nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vistà la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori soci di carovane di facchini, barrocciai ed autotrasportatori che prestano la propria opera per conto degli organismi stessi e operanti nella provincia di Ferrara, ad eccezione della Carovana addetta al mercato ortofrutticolo di Ferrara, in quanto non regolata dalla legge 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio, è fissàta come segue:

3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: BOSCO

(5979)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini contributivi, per i lavoratori barrocciai e piccoli autotrasportatori soci di gruppi e carovane che operano nella provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nei confronti dei lavoratori facchini, barrocciai e piccoli autotrasportatori soci di gruppi e carovane che prestano la propria opera per conto degli organismi medesimi e che operano nella provincia di Reggio Emilia, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate nelle seguenti misure:

3ª classe di contribuzione mensile, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5977)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini contributivi, per i lavoratori ausiliari del traffico soci di società ed enti cooperativi operanti nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori soci di società ed enti cooperativi anche di fatto operanti nella provincia di Pistoia, per conto delle società ed enti medesimi, sono determinate nelle seguenti misure:

facchinaggio generico: 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

facchinaggio generico svolto nei mercati all'ingrosso e nei macelli pubblici: 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

autotrasportatori per conto terzi, autonoleggiatori e posteggiatori: 3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

portabagagli: 3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5976)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini contributivi, per i lavoratori ausiliari del traffico soci di società ed enti cooperativi che operano nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori ausiliari del traffico soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestano la propria opera per conto delle società ed enti medesimi e che operano nella provincia di Foggia, sono determinate nelle seguenti misure:

Compagnia barrocciai del comune di Apricena;
Carovana facchini del comune di Casalvecchio di Puglia;
Carovana facchini cereali e brendatori e Compagnia barrocciai del comune di Trinitapoli:

1ª classe contributiva con retribuzione imponibile di L. 17.200 mensili;

Carovana facchini e compagnia mulattieri del comune di Cagnano Varano;
Carovana facchini e Compagnia mulattieri del comune di Carpino;
Carovana facchini del comune di Casalnuovo M.;
Carovana facchini del comune di Castelluccio dei Sauri;
Tutti i settori di attività merceologica, ivi compresi i barrocciai con eccezione delle due Carovane cereali denominate « Unità C.G.I.L. » e « Italia C.I.S.L. », del comune di Cerignola;
Ippotrasportatori e vetturini del comune di Foggia;
Carovana facchini e Compagnia mulattieri del comune di Ischitella;
Carovana facchini e Compagnia mulattieri del comune di Lesina;
Ippotrasportatori del comune di Lucera;
Ippotrasportatori del comune di Manfredonia;
Ippotrasportatori del comune di Margherita S.;
Carovana facchini del comune di Mattinata;
Carovana facchini, ippotrasportatori e bovari del comune di Monte S. Angelo;
Carovana facchini del comune di Orsara di P.;
Carovana facchini del comune di Ortanova;
Carovana facchini del comune di Carapelle;
Carovana facchini del comune di Ordona;
Carovana facchini e Compagnia mulattieri del comune di Peschici;
Carovana facchini del comune di Pietra Montecorvino;
Carovana facchini del comune di Poggio Imperiale;
Carovana facchini e Compagnia mulattieri del comune di Rodi Garganico;
Carovana facchini del comune di Roseto Val.;
Carovana facchini del comune di S. Ferdinando di Puglia;
Carovana facchini del comune di S. Giovanni Rotondo;
Carovana facchini del comune di S. Marco in Lamis;
Carovana facchini del comune di S. Paolo Civitate;
Ippotrasportatori e vetturini e tutte le Carovane dei settori merceologici ad esclusione delle Carovane cereali (Carovana Risorgimento - Carovane Bredatori Portabagagli) del comune di S. Severo;
Carovane facchini del comune di Stornara;
Carovane facchini del comune di Stornarella;
Carovane facchini e Compagnie ippotrasportatori del comune di Torremaggiore;
Carovane facchini del comune di Troia;
Carovana facchini e mulattieri del comune di Vico del Gargano;
Carovana facchini e mulattieri del comune di Vieste:

2ª classe contributiva con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;

Carovane facchini del comune di Apricena;
Carovane facchini del comune di Ascoli Satriano;
Carovana facchini del comune di Biccari;
Carovana facchini del comune di Bovino;
Carovana facchini del comune di Chieuti;
Carovana facchini del comune di Candela;
Carovana facchini del comune di Castelnuovo D.;
Carovane facchini cereali « Unità C.G.I.L. » e « Italia C.I.S.L. » del comune di Cerignola;
Carovana facchini del comune di Deliceto;
Carovane facchini in genere, porta bagagli e ortofrutticoli del comune di Foggia;
Carovane facchini del comune di Lucera;
Carovane facchini cereali e ortofrutticoli del comune di Manfredonia;
Carovana facchini della frazione di Mezzanone del comune di Manfredonia;
Carovane facchini del comune di Margherita di Savoia;
Carovane facchini del comune di Sannicandro Garganico;
Carovane facchini del comune di Serracapriola;
Carovane facchini del comune di S. Agata di Puglia;
Carovane facchini cereali brendatori e portabagagli del comune di S. Severo:

3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

Autonoleggiatori, autotrasportatori, portabagagli, facchini mercati generali, carovane addette ai pubblici macelli, carovane pressatori paglia:

3ª classe contributiva con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5978)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta dott. Pepe Alfredo dell'autorizzazione a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Taranto, preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 901 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 3 maggio 1957, con il quale la ditta dott. Pepe Alfredo fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Taranto, viale Virgilio n. 103, preparati galenici limitatamente alle forme in polveri, confetti, compresse, fiale, soluzioni in genere, pomate e suppositori;

Vista la comunicazione in data 19 aprile 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare all'autorizzazione citata nelle premesse;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, nei confronti della ditta dott. Pepe Alfredo l'autorizzazione a produrre nell'officina sita in Taranto, viale Virgilio n. 103 preparati galenici, concessa con il decreto A.C.I.S. n. 901 in data 3 maggio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Taranto è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6070)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta Russi & C., S.p.A. delle autorizzazioni a produrre nell'officina farmaceutica, sita in Ancona, prodotti biologici (ivi compresi antibiotici per uso iniettabile), specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 737, in data 12 novembre 1956, con il quale la ditta Russi & C., S.p.A. fu autorizzata a trasferire da via Flaminia n. 84 a via Flaminia n. 24, in Ancona, la propria officina farmaceutica per la preparazione a scopo di vendita di prodotti biologici, nonchè per la manipolazione e il confezionamento di antibiotici per uso iniettabile;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 738 e n. 739 in data 12 novembre 1956, con i quali la ditta succitata fu autorizzata a trasferire da via Flaminia n. 28 a via Flaminia n. 24 in Ancona la propria officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali nonchè preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina;

Vista la comunicazione in data 13 aprile 1967, con la quale la ditta Russi & C., S.p.A. ha dichiarato che ha definitivamente chiuso l'officina farmaceutica sita in Ancona, via Flaminia n. 24 e che non intende continuare ad effettuare alcuna produzione farmaceutica in tale sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, nei confronti della ditta Russi & C., S.p.A., le autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica sita in Ancona, via Flaminia n. 24, prodotti biologici (ivi compresi gli antibiotici per uso iniettabile), specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina, concesse con i decreti A.C.I.S. n. 737, n. 738, n. 739 in data 12 novembre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Ancona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6069)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Proroga del termine stabilito nel decreto ministeriale 24 marzo 1965, concernente l'autorizzazione temporanea del trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio grana padano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1965;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' consentita fino al 5 novembre 1969 la produzione del formaggio a pasta dura tipo « grana padano » con latte trattato con formaldeide, purchè nel formaggio stagionato e pronto per il consumo la formaldeide risulti assente.

L'autorizzazione di cui sopra non è estensibile alla produzione di alcun altro tipo di formaggio ed in particolare del formaggio tipo « parmigiano reggiano » prodotto nei territori delle province di Bologna, alla sinistra del fiume Reno; Mantova, alla destra del fiume Po; Modena, Parma e Reggio Emilia.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6113)

DECRETO PREFETTIZIO 22 maggio 1967.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visti i decreti prefettizi 1° novembre 1964, n. 5691/28-4; 1° luglio 1965, n. 2877/28-4; 31 dicembre 1965, numero 5222/28-4; 10 gennaio 1967, n. 120/28-4; 22 febbraio 1967, n. 464/28-4 e 15 aprile 1967, n. 1564/28-4, relativi alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967;

Vista la lettera n. 1870 in data 18 maggio 1967, con cui il medico provinciale informa che il dott. Rosario Spampinato, segretario di detto Consesso, è stato trasferito ad altra sede e propone, per la di lui sostituzione, il dott. Luciano Lucadamo, consigliere di 3ª clas-

se dei ruoli direttivi amministrativi del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1962, n. 257;

Decreta:

Il dott. Luciano Lucadamo, consigliere di 3ª classe dei ruoli direttivi amministrativi del Ministero della sanità, è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Rosario Spampinato, trasferito ad altra sede.

Il predetto durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967.

Reggio Emilia, addì 22 maggio 1967

Il prefetto: POPPI

(5886)

DECRETO PREFETTIZIO 27 maggio 1967.

Sostituzione di componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 4036/13/10 Gab., in data 25 novembre 1964, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del rappresentante di amministrazione ospedaliera, del direttore sanitaro dell'Ospedale civile del Capoluogo e del cav. Achille Sampietro, rappresentante dell'I.N.A.I.L., trasferito ad altra sede;

Vista la designazione fatta dalla Direzione generale dell'I.N.A.I.L., e comunicata con la nota n. C/7 in data 12 maggio 1967 dalla locale sede dello stesso Istituto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio provinciale di sanità:

il prof. Mario Del Pozzo, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile di Cuneo;

il dott. Tiziano Gennaro, direttore sanitario presso l'Ospedale civile di Cuneo;

il sig. Agabio Bossetti, rappresentante dell'I.N.A.I.L.

Cuneo, addì 27 maggio 1967

Il prefetto: CELLERINO

(5906)

DECRETO PREFETTIZIO 1° giugno 1967.

Ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1967-1969 è così costituito:

Presidente:

il prefetto della Provincia.

Componenti:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Macerata;
l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico militare del presidio;
l'ufficiale sanitario del comune di Macerata;
il direttore della sezione medico-micrografica ed il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Gaffuri dott. Luigi, medico condotto;
Cingolani comm. Irnerio, presidente dell'Amministrazione dell'Ospedale civile di Recanati;
Sabatucci dott. Luigi, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Macerata;
Menghini prof. Giorgio, primario medico dell'Ospedale civile di Macerata;
Piazza prof. Manlio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Tolentino;
Balietti dott. Luigi, dottore in medicina e chirurgia;
Perri dott. Urbano, dottore in medicina e chirurgia;
Gentilucci dott. Pietro, dottore in medicina e chirurgia, specializzato in pediatria;
Ciotti avv. Cesare, esperto nelle materie amministrative;
Pantanetti dott. ing. Marino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Marcelletti dott. arch. Marone, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Stea dott. Attilio, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;
Pioli dott. Osvaldo, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;
Forconi dott. Pasquale, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;
Falistocco Gina, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;
Masini Emma, rappresentante del Collegio provinciale delle infermiere professionali assistenti sanitarie visitatrici;
Cinelli dott. Alberto, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Paganelli rag. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Leonfanti dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Augusto Lalla, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Macerata, addì 1° giugno 1967

Il prefetto: BUGLI

(6114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione del Consorzio di bonifica Valle Isola e Minori di Ferrara nel Consorzio di bonifica del 2° Circondario Polesine San Giorgio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 859, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio successivo al registro n. 9, foglio n. 32, è stata disposta la fusione del Consorzio di bonifica Valle Isola e Minori di Ferrara nel Consorzio di bonifica del 2° Circondario Polesine San Giorgio di Ferrara, con decorrenza dall'inizio dell'esercizio finanziario 1968.

(5878)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Lagrangia » di Vercelli, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli n. 8669 del 7 marzo 1967, il preside del Liceo ginnasio statale « Lagrangia » di Vercelli, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dal ragionier Crovella Virgilio la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Crovella Silvio ».

(5990)

Autorizzazione all'Università di Palermo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Palermo n. 26219/1 del 18 aprile 1967, l'Università di Palermo è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 8.000.000, disposta in suo favore dalla sig.ra Agata Rutelli, per la istituzione di un premio di specializzazione intitolato « Prof. dott. Gioacchino Arnone ».

(5991)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1967, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 66, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Alfredo Benzo avverso la decisione n. 21118/21425 adottata dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Taranto in materia di incarichi e supplenze di insegnamento.

(5828)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1967, registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 13, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dalla Alleanza Cooperativa Torinese e dal rag. Stefano Maglione avverso il decreto ministeriale 13 ottobre 1964 con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla fascia costiera di levante sita nell'ambito del comune di Laigueglia (Savona).

(5912)

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1967 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 64) è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Lucia Orlandi Silvi avverso il provvedimento ministeriale n. 7959 in data 22 giugno 1966, con il quale veniva disposta la revoca del trasferimento dell'interessata nella sede di Bologna.

(5992)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.236.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6158)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.932.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6159)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.036.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6160)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.798.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6161)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.771.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6162)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6163)

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Monzuno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.644.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6164)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA - BOLOGNA

Approvazione del programma di fabbricazione nonchè del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Conselice (Ravenna).

Con decreto n. 17717 in data 29 maggio 1967, il provveditore regionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 ultimo comma, ed 8 primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (modificata ed integrata dalla legge 31 luglio 1965, n. 904), con le rettifiche apportate dal comune di Conselice, il programma di fabbricazione, ed ha altresì approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della ripetuta legge n. 167 e per gli effetti di cui alla legge stessa (modificata ed integrata, come detto sopra, dalla legge n. 904), con le rettifiche apportate dal detto Comune e con le integrazioni di cui al precitato decreto al compendio delle norme urbanistiche di attuazione, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottati dall'Ente interessato rispettivamente con delibera 5 ottobre 1964, n. 176 (adozione peraltro confermata con apposita successiva deliberazione 15 giugno 1965, n. 93), e 5 ottobre 1964, n. 177.

(5879)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241 D.P. — Data: 12 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bologna — Intestazione: Seghi Lino — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 13 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,04	625 —	625,04	625,05	625,03	625,05	625,05	625,05	625,03	625 —
$ Can.	578,15	578,25	578 —	578,30	578 —	578 —	578,25	578,30	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,79	144,75	144,79	144,78	144,75	144,17	144,76	144,78	144,78	144,72
Kr. D.	90,32	90,33	90,37	90,31	90,30	90,29	90,32	90,31	90,32	90,30
Kr. N.	87,50	87,50	87,48	87,45	87,45	87,48	87,465	87,45	87,50	87,45
Kr. Sv.	121,42	121,40	121,42	121,40	121,35	121,38	121,395	121,40	121,43	121,35
Fol.	173,39	173,39	173,45	173,43	173,40	173,40	173,42	173,43	173,38	173,35
Fr. B.	12,59	12,588	12,59	12,5875	12,585	12,59	12,5875	12,5875	12,59	12,59
Franco francese	127,27	127,35	127,37	127,35	127,27	127,26	127,35	127,35	127,31	127,25
Lst.	1745,29	1744,60	1744,70	1744,55	1744,50	1745,20	1744,65	1744,55	1745,45	1745,50
Dm. occ.	156,96	156,97	156,90	156,96	156,98	156,94	156,95	156,96	156,99	156,97
Scell. Austr.	24,20	24,19	24,20	24,19875	24,18	24,20	24,20	24,19875	24,19	24,20
Escudo Port.	21,79	21,79	21,77	21,79	21,80	21,78	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,41	10,41	10,4225	10,43	10,42	10,4125	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 13 giugno 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,05
1 Dollaro canadese	578,275
1 Franco svizzero	144,77
1 Corona danese	90,315
1 Corona norvegese	87,457
1 Corona svedese	121,397
1 Fiorino olandese	173,425
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,35
1 Lira sterlina	1744,60
1 Marco germanico	156,955
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,417

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pozzuoli (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 ottobre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pozzuoli;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pozzuoli, nell'ordine appresso indicato:

1. Bitetti dott. Giuseppe . . . . punti 87,79-su 132
2. Albi Marini dott. Muzio . . . . » 78,72 »
3. Caimmi dott. Luigi . . . . » 77,10 »
4. Schinco dott. Emilio . . . . » 75,64 »
5. Baventore dott. Francesco . . . . » 75,55 »
6. Stelvi dott. Albino . . . . . . » 74,50 »
7. Camassa Gino . . . . . . » 72,02 »
8. Panebianco dott. Gaetano . . . . » 71,50 »
9. Cieri dott. Annibale . . . . » 71,13 »
10. Di Filippo dott. Costanzo . . . . » 71,03 »
11. Di Pietro dott. Alfio . . . . » 69,27 »
12. Schlitzer dott. Pasquale . . . . » 68,96 »
13. Costa dott. Antonio . . . . » 68,46 »
14. Collepardi dott. Raffaele . . . . » 68,04 »
15. Procaccini dott. Domenico . . . . » 67,81 »
16. Gracili dott. Rino . . . . . » 67 — »
17. Di Pietrantonio Saverio . . . . » 66,18 »
18. Ganci dott. Rosario . . . . » 65,30 »
19. Baccini dott. Francesco . . . . » 64,20 »
20. Montefusco dott. Gerardo . . . . » 62 — »
21. Micio dott. Ardesino . . . . » 58,23 »
22. Rossi Eugenio . . . . . . » 58,16 »
23. Pulli dott. Italo . . . . . . » 57,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6060)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Manfredonia (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'avviso di concorso in data 27 gennaio 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Manfredonia (Foggia);

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Manfredonia, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale . . . punti 84,96 su 132
2. Rava dott. Beniamino . . . . » 78,92 »
3. Rebonato Rinaldo . . . . . » 77 — »
4. Calistri dott. Umberto . . . . » 76,72 »
5. Dell'Isola dott. Erasmo . . . » 76,43 »
6. Piccoli dott. Bruno . . . . » 76,27 »
7. Pettinicchio dott. Matteo . . . » 76 — »
8. Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 75,50 »
9. Fedele dott. Antonino . . . . » 75,50 »
10. Medicamento dott. Umberto . . » 75,35 »
11. Palmieri dott. Lazzaro G. . . . » 75,23 »
12. Salzano dott. Antonio . . . . . » 75 — »
13. Corvelizza dott. Mario . . . . » 74,72 »
14. Mistretta dott. Francesco . . . » 74,70 »
15. Albano dott. Benedetto . . . . » 74,19 »
16. Pace dott. Domenico . . . . . » 73,95 »
17. De Palma dott. Luigi . . . . » 73,90 »
18. Scalia dott. Benedetto . . . . » 73,36 »
19. Spani dott. Tommaso . . . . » 73,06 »
20. Vernuccio dott. Giovanni . . . » 72,35 »
21. Petronio Bartolomeo . . . . » 72 — »
22. Bonini Celso . . . . . . » 71,95 »
23. Mastrangelo Domenico . . . . » 71,80 »
24. Sacchitello dott. Mario . . . . » 71,63 »
25. Montagano Mario . . . . . » 70,58 »
26. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 70,57 »
27. Marcozzi Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . . » 70 — »
28. Bernardi Celio . . . . . . » 70 — »
29. Tobia Pietro . . . . . . » 68,66 »
30. Mele Gregorio . . . . . . » 68,50 »
31. Ferrari Nicola . . . . . . » 67 — »
32. Pastore dott. Ettore . . . . » 66,81 »
33. Sallustio dott. Vito . . . . » 66 — »
34. Flacco Fioravante . . . . . » 65,24 »
35. Perruggino Giovanni . . . . » 63,66 »
36. Spina dott. Donato . . . . » 61,34 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6061)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano sul Garda (Brescia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 ottobre 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano sul Garda (Brescia);

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano sul Garda, nell'ordine appresso indicato:

1. Alagna dott. Gaetano . . . . punti 83,75 su 132
2. Riolfatti dott. Tullio . . . . » 82,78 »
3. Grimaldi Sisto Antonio . . . . » 79,52 »
4. Quarantini dott. Guglielmo . . . » 78,93 »
5. Ioli dott. Giovanni . . . . » 78,90 »
6. Caruso dott. Antonio . . . . » 78,58 »
7. Ferruzza dott. Antonio . . . . » 77,57 »
8. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . » 76,43 »
9. Bortolan dott. Mariano . . . . » 76,28 »
10. Latrofa dott. Antonio . . . . » 76,15 »
11. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 75,78 »
12. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 75,60 »
13. Fedele dott. Antonino . . . . » 75,50 »

14. Camato dott. Michele	punti	75,48	su 132
15. Rocchi dott. Carlo	»	75,36	»
16. Medicamento dott. Umberto	»	75,35	»
17. Piccoli dott. Bruno	»	75,27	»
18. Coverlizza dott. Mario, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,72	»
19. Calistri dott. Umberto	»	74,72	»
20. Magli Francesco	»	74,50	»
21. Panvini dott. Giuseppe	»	73,27	»
22. Mistretta dott. Francesco	»	72,70	»
23. Fiora dott. Sergio	»	72,56	»
24. Scandaliato dott. Gaspare	»	72,13	»
25. Cacciotti Sergio	»	71,58	»
26. Scolari dott. Giovanni	»	71,18	»
27. Pittà dott. Giuseppe	»	70,96	»
28. Bonini Celso	»	69,95	»
29. Bartelloni dott. Manlio	»	69,86	»
30. Lisi dott. Antonio	»	68,98	»
31. Stefani dott. Pietro	»	68,93	»
32. Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
33. Marcozzi Pietro, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	68—	»
34. Bernardi Celio	»	68—	»
35. Facondi Giovanni	»	67,74	»
36. Salani dott. Aroldo	»	67,63	»
37. Tricomi Quintino	»	67,50	»
38. Rizzi Ernesto	»	67,33	»
39. Gasponi Vittorio	»	67,10	»
40. Geraci dott. Vincenzo	»	66,92	»
41. Bartolomei Adelmo	»	66,87	»
42. Caselgrandi Felice	»	66,50	»
43. Pastore dott. Ettore	»	65,81	»
44. Bruschi dott. Vinicio	»	65,64	»
45. Trapani Leopoldo	»	65,53	»
46. Fabbiani dott. Grazioso	»	64,28	»
47. Vitale Francesco	»	63,83	»
48. Pellei Athos	»	63,66	»
49. Flacco Fioravante	»	63,24	»
50. Rollone Eusebio	»	62,50	»
51. Salerno dott. Vincenzo	»	62,23	»
52. Dedoni dott. Livio	»	60,66	»
53. Putzu dott. Antonino	»	58,32	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5820)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Varaldo Giovanni risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 16 maggio 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(5832)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1639/MP, del 1° aprile 1966, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 5743/MP, in data 15 dicembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità del concorso di cui in premessa:

1. Meloni Margherita	punti	71,108	su 120
2. Tamburini Ines	»	64,040	»
3. Vianzini Rosa	»	63,544	»
4. Amista Armida	»	59,986	»
5. Scutari Giuditta	»	59,819	»
6. Acciai Anna	»	56,255	»
7. Usai Paola	»	54,286	»
8. Quoti Carmela	»	50,276	»
9. Toffoli Maria Assunta	»	48,284	»
10. Tedde Giovanna	»	46,978	»
11. Loddo Elvira Antonia	»	46,574	»
12. Carola Orsola Anita	»	46,073	»

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 26 maggio 1967

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1983/MP, del 26 maggio 1967, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965;

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Meloni Margherita: Sorso;
2) Tamburini Ines: Bono;
3) Vianzini Rosa: Arzachena;
4) Scutari Giuditta: Buddusò (frazione Padru);
5) Acciai Anna: Bultei-Anela (Consorzio);
6) Usai Paola: Cossoine;
7) Quoti Carmela: Ittireddu;
8) Toffoli Maria Assunta: Cheremule.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 26 maggio 1967

Il medico provinciale: FADDA

(6000)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 480 del 10 marzo 1966, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 814 del 29 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui sopra;

Visti gli atti di ufficio dai quali risulta che il dott. Antonio Pascarella, primo classificato, ha rinunciato la condotta di Simeri Crichi e uniti; che il dott. Antonio Alessio, terzo classificato, ha rinunciato ad essere dichiarato vincitore della condotta di Soriano Calabro e uniti; che il dott. Natale Staglianò, quarto classificato, ha pure rinunciato ad essere dichiarato vincitore della condotta di Soriano Calabro e uniti;

Considerato che i dottori Angelo Castellani, Giuseppe Cesare Perri e Francesco Mazzeo, appositamente interpellati, secondo le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al concorso, hanno comunicato di accettare rispettivamente le condotte veterinarie di Simeri Crichi e uniti, Strongoli e Soriano Calabro e uniti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Castellani Angelo: Simeri Crichi, Soveria Simeri, Sellia, Sellia Marina;

2) Perri Giuseppe Cesare: Strongoli (unica);

3) Mazzeo Francesco: Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 maggio 1967

Il veterinario provinciale: LORETI

(5892)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 12 aprile 1967, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 marzo 1967, n. 28, recante « Provvedimenti per l'incremento di attività industriali ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1, n. 1), lettera *a*) della legge 30 marzo 1967, n. 28, contenente: « Provvedimenti per l'incremento di attività industriali » è sostituito dal seguente: « L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare garanzie sussidiarie:

1) fino al limite di 10 miliardi:

a) per le operazioni che la SOFIS effettuerà per sopperire alle esigenze di società da essa promosse ed a cui essa abbia partecipato ed alle esigenze derivanti da altre iniziative deliberate a norma della legge 5 agosto 1957, n. 51 e successive aggiunte e modificazioni. Le predette iniziative di partecipazione della SOFIS sono deliberate sulla base di stima delle aziende da compiersi da tre esperti designati dal presidente del Tribunale di Palermo e contenente la descrizione dei beni, delle attività e passività e dei criteri di valutazione adottati. sono fatte salve le perizie giudiziarie eseguite alla data del 16 marzo 1967. E' fatta salva altresì la procedura di stima adottata per la valutazione aziendale della società anonima Aeronautica Sicula, limitatamente alla società medesima. Ove le procedure previste dal presente comma non siano state completate alla data di nomina del presidente e del commissario dell'E.S.P.I., le operazioni concernenti le iniziative di partecipazione di cui sopra saranno definite da questo ultimo, osservando le procedure previste dal presente comma ».

Art. 2.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale riservati ai lavoratori che prestavano la loro opera presso aziende industriali site nella Regione siciliana, che abbiano avanzato domanda di partecipazione SOFIS e che abbiano interrotto la loro attività prima della data del 16 marzo 1967. Detti corsi avranno durata fino al perfezionarsi delle iniziative di partecipazione SOFIS in corso di esame a norma dell'art. 1, n. 1, lettera *a*), della presente legge, e comunque avranno durata non superiore a 75 giorni.

Ai lavoratori occupati nei predetti corsi di qualificazione è corrisposto un assegno giornaliero pari a L. 2.000 per ogni giornata di presenza al lavoro, aumentato di L. 100 per il coniuge, ogni figlio e ogni genitore a carico.

Art. 3.

Per la finalità di cui all'articolo precedente l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione effettua aperture di credito a favore dei Prefetti nelle provincie interessate.

Art. 4.

All'onere finanziario dipendente dalla presente legge, previsto in L. 120 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità di cui al n. 5 dell'art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 19, riguardante provvedimenti di carattere finanziario per l'anno 1967.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle more della contrazione del mutuo di cui alla citata legge 21 marzo 1967, n. 19, il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati è autorizzato a provvedere all'attuazione della presente legge utilizzando la propria disponibilità di cassa.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

FAGONE — MANGIONE — MACALUSO

LEGGE 12 aprile 1967, n. 34.
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La gestione commissariale delle miniere di zolfo di cui agli articoli 6 della legge 30 giugno 1964, numeri 16 e 3 della legge 3 dicembre 1965, n. 37, delle quali siano tuttora in corso gli accertamenti previsti dall'art. 10 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, rimane affidata all'Ente minerario siciliano, in ogni caso non oltre il 31 ottobre 1967.

Scaduto il detto termine la concessione delle miniere per le quali l'esito degli accertamenti sia risultato positivo è attribuita con le modalità di cui al nono comma dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, all'Ente minerario, il quale le conferisce alla società prevista dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle miniere di zolfo in gestione temporanea dell'Ente minerario ai fini degli accertamenti previsti dall'art. 2, comma nono, della legge 11 gennaio 1963, n. 2.

Art. 3.

Il rendiconto delle spese di gestione delle miniere di zolfo, di cui agli articoli precedenti, è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano nei termini previsti dell'art. 19 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, ed allegato al bilancio dell'Ente.

Tale rendiconto, indipendentemente dalle risultanze del bilancio dell'Ente, è ammesso ad integrazione da parte della Regione.

Alla integrazione dell'eventuale disavanzo si provvede con apposita autorizzazione di spesa.

Art. 4.

A favore dell'Ente minerario siciliano sarà versata nell'esercizio finanziario 1969 la somma di L. 7.213.474.554, corrispondente al complessivo disavanzo delle operazioni di gestione delle miniere di zolfo di cui al precedente articolo 1, risultante dai bilanci dell'Ente degli esercizi 1964 e 1965.

Art. 5.

Gli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione sono autorizzati a concedere, in favore dell'Ente minerario siciliano, mutui per sopperire alla gestione delle miniere di zolfo indicate agli articoli 1 e 2 per le esigenze della riorganizzazione da effettuarsi a norma dell'art. 8 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.

Ai mutuati è accordata fino al limite massimo di lire 4 miliardi la fideiussione della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale nei limiti risultanti dai dettagliati programmi, con indicazione della previsione di spesa, approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'Ente provvede alla restituzione delle somme mutuate con le integrazioni previste dall'art. 3.

Art. 6.

Ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali l'Ente provvede all'attuazione di organici piani di ricerca per tutti i permessi di cui sia titolare di diritto in base al combinato disposto dell'art. 2, commi secondo e sesto, della legge istitutiva.

I giacimenti rinvenuti saranno coltivati esclusivamente da società costituite ai sensi dell'art. 5 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, alle quali l'Ente conferirà le concessioni conseguite.

Art. 7.

L'Ente minerario siciliano, eccezion facendo per le ipotesi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6, persegue i propri fini istituzionali, esclusivamente a mezzo delle società collegate di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2.

Art. 8.

All'onere di L. 7.213.474.554 previsto dall'art. 4 e ricadente nell'esercizio finanziario 1969 si provvederà utilizzando le disponibilità risultanti in conseguenza della cessazione degli oneri relativi alle leggi 13 aprile 1959, n. 14, e 11 gennaio 1963, n. 2.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla fideiussione prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, con l'assegnazione al capitolo 551 della somma necessaria da prelevarsi dal cap. 82. Per gli esercizi futuri si provvederà con le dotazioni dei corrispondenti capitoli. A tal fine la dotazione anzidetta sarà incrementata, a partire dall'esercizio 1969, di L. 1.500 milioni cui si farà fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione, in detto esercizio, degli oneri relativi all'art. 20 della legge 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge 28 dicembre 1961, n. 32.

Art. 9.

Lo stanziamento disposto dall'art. 1, n. 2, lettera *d*) della legge 27 febbraio 1965, n. 4, è assegnato all'Ente minerario siciliano, per la realizzazione di infrastrutture, impianti ed attrezzature nella fascia centro meridionale dell'Isola, nel quadro dei programmi di verticalizzazione dell'industria mineraria.

Di tale assegnazione, L. 4 miliardi saranno destinati alla costruzione di una diga sul fiume Morello, L. 3 miliardi 500 milioni all'approvvigionamento idrico, ai fini delle inizizative industriali, che saranno realizzate a Licata per l'utilizzazione di fibre acriliche, L. 2 miliardi 500 milioni alla realizzazione di impianti ed attrezzature nelle zone di Gela e Villarosa.

Gli impianti e le attrezzature realizzate dall'Ente minerario siciliano mediante l'impiego delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, sono da esso conferiti quale proprio apporto nelle società previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.

Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui al presente articolo l'Ente minerario siciliano si avvarrà dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi previsti dalla legge 27 febbraio 1965, n. 4, con il quale stipulerà apposita convenzione.

In detta convenzione sarà prevista la effettuazione, su richiesta dell'Ente, di singole aperture di credito in base alle previsioni di spesa per la realizzazione delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature. Sarà inoltre previsto che sulle dette aperture di credito i prelevamenti saranno effettuati dall'Ente sulla scorta degli stati di avanzamento e, fino ad un massimo del 2 per cento dell'importo previsto per le singole iniziative, per le spese di progettazione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

FAGONE — MANGIONE

LEGGE 12 aprile 1967, n. 35.

Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, l'ampliamento e la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazioni civili di cui all'art. 1 della legge 18 ottobre 1954, n. 37 prorogata con la legge 27 novembre 1961, n. 22, agli articoli 1 e 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 4 e all'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 41, i cui lavori, iniziati nei termini previsti dalle predette leggi e successivamente risultino ultimati entro il 31 dicembre 1970.

Art. 2.

L'ammontare dei contributi previsti all'articolo precedente è determinato in misura pari alla metà della somma dovuta ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge statale 13 maggio 1965, n. 431.

Art. 3.

Il contributo è concesso dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici su esibizione della liquidazione finale dell'ammontare dovuto per l'imposta anzidetta.

Ove il contribuente non abbia assolto il debito di imposta, il contributo è dovuto al Comune interessato.

Art. 4.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo sui mutui in denaro o in cartelle di credito fondiario del 2% sugli interessi dei mutui che vengono contratti per la costruzione di alloggi destinati ad abitazione civile aventi le caratteristiche previste nelle norme richiamate al precedente art. 1, o per il primo acquisto di essi ove per lo stesso alloggio non sia stato concesso precedente contributo.

Il contributo previsto al comma precedente può essere dagli interessati ceduto agli Istituti di credito mutuanti al fine di realizzare il netto ricavo in valore attuale.

Art. 5.

Ai mutui concessi a norma della presente legge in cartello fondiario si applicano le norme della vigente legislazione statale in base alle quali il limite massimo di concessione adottato dagli istituti di credito a norma delle vigenti leggi può essere maggiorato dagli importi occorrenti affinchè il ricavo in contanti corrisponda al detto limite massimo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando il ricavo del prestito autorizzato con la legge concernente provvedimenti finanziari per l'anno 1967, quanto a L. 3.350.000.000 per le provvidenze di cui all'art. 1 e quanto a L. 300.000.000 per i contributi di cui all'art. 4.

Alla spesa ricadente negli esercizi futuri si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione, nell'esercizio corrente, degli oneri relativi agli articoli 4, primo, secondo ed ultimo comma ed art. 13 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16 e degli articoli 7 numeri 1 e 12 della legge regonale 25 giugno 1965, n. 16.

Art. 7.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge 13 maggio 1966, n. 8, modificata con la legge del 13 maggio 1966, n. 9, sono estese ai trasferimenti a titolo oneroso aventi per oggetto gli immobili indicati dall'art. 13 della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1968 o sia già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o venga ultimata entro il triennio successivo al suo inizio.

Art. 9.

Sono del pari estese agli immobili di cui all'art. 1 della presente legge le agevolazioni fiscali previste dall'art. 2 della legge n. 8 nonchè quelle previste per gli atti di acquisto di aree edificabili ed i contratti di appalto di cui all'art. 3 della medesima legge.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

NICOLETTI — PIZZO

(4281)

LEGGE 12 aprile 1967, n. 36.

Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e cerealicoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La garanzia sussidiaria prestata a termini dell'art. 2 della legge 9 marzo 1962, n. 11, a favore degli istituti che esercitano il credito agrario, per l'ulteriore anticipazione corrisposta ai produttori di uva nelle vendemmie 1962, 1963, 1964 e 1965, impegna l'Amministrazione regionale a concedere un contributo a pareggio delle singole gestioni degli enti ammassatori, sulla base delle risultanze di gestione ritenute ammissibili ed approvato con decreto del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Il contributo è corrisposto dalla Presidenza della Regione previa presentazione di regolare atto di cessione a firma del legale rappresentante dell'ente ammassatore, direttamente agli istituti di credito nei cui confronti è stata concessa la garanzia.

La liquidazione del contributo estingue gli effetti della garanzia prestata dall'Amministrazione regionale.

Al ripianamento di eventuali ulteriori esposizioni debitorie nei confronti degli istituti di cui al primo comma, provvederanno gli enti ammassatori interessati.

Art. 2.

Nei casi in cui l'Amministrazione regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato il proprio intervento fidejussorio a seguito della garanzia concessa a norma della legge 9 marzo 1962, n. 11, e successive proroghe, il relativo pagamento si considera effettuato a titolo di contributo.

In conseguenza, non si fa più luogo al recupero a carico degli enti ammassatori del credito della Amministrazione regionale derivante dagli interventi fideiussori già espletati.

E' autorizzata la cancellazione delle relative prenotazioni di entrata.

Art. 3.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche per la garanzia sussidiaria prestata a termini degli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1960, n. 24, a favore degli enti che hanno effettuato il finanziamento per l'ammasso del grano di produzione 1963.

Art. 4.

Per il conseguimento delle finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 1 miliardo 255 milioni, di cui 60 milioni per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 3.

All'onere relativo si fa fronte mediante prelievo del corrispondente ammontare dallo stanziamento del capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

Art. 5.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

FASINO

LEGGE 12 aprile 1967, n. 37.

Interventi straordinari per la viabilità e le opere marittime.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12 miliardi per la costruzione e la sistemazione delle vie urbane, dei servizi del sottosuolo e dei servizi igienici in genere o di strade esterne.

Art. 2.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 1 miliardo per la esecuzione di opere relative a strade di allacciamento delle frazioni e di lire 300 milioni per opere pubbliche marittime anche se di competenza degli enti locali della Regione.

Art. 3.

Le somme previste dall'art. 1 sono destinate:

a) per L. 8.400.000.000 alla esecuzione delle opere pubbliche specificate all'art. 1 secondo stanziamenti proporzionali alla popolazione dei comuni di ciascuna provincia fino a 150.000 abitanti, da effettuarsi nei comuni con popolazione inferiore a tale limite e nella seguente misura:

per ogni comune con popolazione fino a 2.500 abitanti devono effettuarsi stanziamenti il cui ammontare complessivo deve essere di almeno L. 3.000.000; per ogni comune con popolazione da 2.501 a 5.000 abitanti, di almeno L. 8.000.000; per ogni comune con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, di almeno L. 20.000.000; per ogni comune con popolazione da 10.001 a 20 mila abitanti, di almeno L. 30.000.000; per ogni comune con popolazione da 20.001 a 30.000 abitanti, di almeno L. 60.000.000; per ogni comune da 30.001 a 40.000 abitanti, di almeno lire 80 milioni; per ogni comune da 40.001 a 50.000 abitanti di almeno L. 100.000.000; per ogni comune da 50.001 a 150.000 abitanti L. 150.000.000;

b) per L. 1.600.000.000 alla esecuzione delle opere pubbliche previste all'art. 1 nei Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti;

c) per L. 2.000.000.000 alla esecuzione di opere pubbliche rientranti fra quelle previste all'art. 1 da eseguirsi nei vari comuni, indipendentemente dal criterio fissato alla lettera *a*) e con particolare riguardo ai piccoli centri, esclusi i comuni di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 4.

Per i lavori previsti dalla presente legge l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, d'urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

I comuni provvedono alla progettazione, direzione ed a ogni altro adempimento tecnico inerente i lavori di cui sopra, come pure alla indizione ed allo esperimento delle gare d'appalto.

A richiesta dei comuni, le attribuzioni di cui sopra possono essere demandate alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Nei progetti delle opere può includersi fra le somme a disposizione dell'Amministrazione una aliquota non superiore al 6 % dell'importo complessivo da destinare alla corresponsione forfettaria di compensi agli Enti esecutori per le spese tecniche sostenute.

Le somme relative al finanziamento dei lavori sono accreditate ai comuni ad avvenuta registrazione del decreto di finanziamento.

Art. 5.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici può autorizzare l'espletamento delle gare fin dal momento della emissione del provvedimento di approvazione e di finanziamento del progetto.

Art. 6.

Alla spesa di lire 13 miliardi e 300 milioni prevista dai precedenti articoli 1 e 2 si fa fronte con corrispondente quota dal ricavo del mutuo autorizzato con la legge 21 marzo 1967, n. 19.

Art. 7.

Nelle more della contrattazione dei prestiti il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere a termini del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17 utilizzando le disponibilità di cassa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale con istituzione nel predetto bilancio di apposita categoria di entrata e di spesa.

Il presidente della Regione è autorizzato, altresì, a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

NICOLETTI

LEGGE 12 aprile 1967 n. 38.

Proroga della validità della legge 4 giugno 1964, n. 11 sulla concessione degli assegni familiari ai coloni, mezzadri, coltivatori diretti e categorie assimilate nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 4 giugno 1964, n. 11, limitatamente agli assegni familiari per la moglie e i genitori a carico dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni terziari, nonchè quelli previsti all'art. 7 della legge predetta, sono prorogati fino al 30 giugno 1966.

Art. 2.

La spesa resta contenuta nei limiti autorizzati con la legge 4 giugno 1964, n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

MACALUSO

(4282)

LEGGE 12 aprile 1967, n. 39.

Provvedimenti per perequare gli oneri sociali nei compartimenti marittimi siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, fino a quando i contributi dovuti dagli armatori alla cassa marittima meridionale ai sensi della legge 24 aprile 1938, n. 831, e seguenti, non saranno equiparati a quelli dovuti per il personale iscritto presso la Cassa marittima tirrena, assume a proprio carico i maggiori oneri gravanti per tale ragione sugli armatori di navi iscritte in compartimenti siciliani.

Art. 2.

Tale beneficio è concesso, limitatamente agli equipaggi delle navi di proprietà, al personale del servizio di comandata ed al personale amministrativo. con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio, a favore di quelle società armatoriali o di quei singoli armatori che, ove abbiano usufruito delle precedenti agevolazioni regionali, non abbiano dato luogo a rilievi, e che si impegnino, per tutta la durata della nuova agevolazione, a osservare, mediante la firma di apposito disciplinare, le condizioni previste dalla presente legge e dalle altre leggi regionali che regolano la materia.

Art. 3.

L'entità degli oneri sociali previsti a carico della Regione sarà accertata annualmente dall'Assessorato dell'industria e commercio della Regione, al quale gli interessati dovranno presentare istanza entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dai documenti relativi al pagamento dei contributi effettuato alla Cassa marittima meridionale; la maggior somma pagata rispetto a quella degli armatori contribuenti alla Cassa marittima tirrena sarà rimborsata mediante mandato emesso dall'Assessorato industria e commercio.

Art. 4.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge per l'esercizio 1968 e seguenti che si prevede in L. 200 milioni annui si provvederà con le disponibilità che si determinano per la cessazione dell'onere autorizzato con l'art. 4, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

FAGONE

LEGGE 12 aprile 1967, n. 40.

Modifiche alla legge 2 maggio 1963, n. 28 concernente l'Istituto regionale della vite e del vino.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all'Istituto regionale della vite e del vino la somma di L. 100 milioni a titolo di integrazione straordinaria del bilancio dell'esercizio 1966.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1967, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

Art. 2.

All'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 è apportata la seguente variazione:

Partita che si modifica:

Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli, variazione in meno L. 100.000.000.

Art. 3.

Il presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le provvidenze di cui all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 34, sono estese agli enopoli e cantine gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

FASINO — FAGONE

LEGGE 12 aprile 1967, n. 41.

Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo concorso interessi, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane a norma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, modificato dall'art. 3 della legge 5 novembre 1965, n. 34, viene incrementato, nell'esercizio finanziario 1967, della somma di L. 500 milioni.

Art. 2.

All'onere di 500 milioni previsto dall'articolo precedente si fa fronte con il ricavato del prestito di cui all'art. 2, n. 8 della legge 21 marzo 1967, n. 19.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

FAGONE

LEGGE 12 aprile 1967, n. 42.
Istituzione del Centro regionale di rianimazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Centro regionale di rianimazione con sede in Palermo, presso l'Assessorato della sanità.

Il Centro avrà i seguenti compiti:

a) l'addestramento e la formazione di personale laureato e tecnico;

b) lo studio e la ricerca nelle varie branche interessate alla rianimazione;

c) lo studio della organizzazione della rianimazione nella Regione siciliana; per tale problema funzionerà come organo di consulenza tecnica dell'Assessore per la sanità;

d) l'esecuzione di programmi di propaganda ed educazione sanitaria.

Art. 2.

Il Centro si avvarrà delle attrezzature tecnico-sanitarie e del personale del « Servizio di anestesia rianimazione e terapia intensiva » dell'Ospedale Civico e Benefratelli di Palermo, con il quale l'Assessore per la sanità è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

La direzione del Centro è affidata al primario dell'anzidetto servizio.

Art. 3.

Il Centro regionale di rianimazione è retto da un Consiglio di amministrazione nominato dal presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore per la sanità.

Esso è composto:

1) dall'Assessore regionale per la sanità o da un suo delegato, presidente;

2) dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civico e Benefratelli di Palermo, vice presidente;

3) dal direttore regionale dell'Assessorato della sanità;

4) dal primario di anestesia - rianimazione dell'Ospedale Civico e Benefratelli di Palermo, Direttore del Centro;

5) da un medico provinciale in servizio nell'Isola;

6) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con qualifica non inferiore a capo-sezione, segretario.

Art. 4.

Il Consiglio dura in carica tre anni e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, presentato dal direttore del Centro.

I componenti che ne fanno parte possono essere riconfermati.

L'Assessore regionale per la sanità ha la rappresentanza giuridica dell'Ente, delegabile ad altro componente il Consiglio.

Art. 5.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è stanziata la spesa annua di lire sessanta milioni da iscriversi nel bilancio della Regione siciliana, rubrica Sanità.

L'Assessore per la sanità provvederà, con proprio decreto, ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento del Centro, su proposta del direttore del Centro stesso, approvato dal Consiglio di amministrazione a partire dall'esercizio 1968.

Alla copertura del relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti, nell'esercizio 1968, dalla cessazione degli oneri previsti dall'art. 9, primo comma, ed art. 13 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

SANTALCO

LEGGE 12 aprile 1967, n. 43.
Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo delle anticipazioni a favore dell'Ente siciliano di elettricità, indicato nell'art. 31 della legge 27 febbraio 1965, n. 4, è elevato a L. 8 miliardi 320 milioni.

L'erogazione delle somme da anticipare all'ESE è effettuata mediante aperture di credito al direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico, il quale provvederà alla emissione di ordini di pagamento in rapporto agli impegni di spesa assunti dall'ESE ed agli stati di avanzamento dei lavori presentati dallo stesso.

Agli effetti della utilizzazione di tale maggiore somma, il Governo della Regione è autorizzato a stipulare convenzione suppletiva di quella precedentemente stipulata.

In dipendenza della stipula della convenzione l'amministrazione è autorizzata ad erogare il maggiore importo di cui al primo comma sino al limite dell'80 % dell'ammontare, previo impegno risultante da apposita delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente di procedere alla stipula della predetta convenzione suppletiva.

Restano ferme le modalità previste dal quarto e dal quinto comma del citato art. 31.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

MANGIONE

LEGGE 12 aprile 1967, n. **44.**

Integrazione della legge 29 luglio 1966, n. 21. Provvedimenti per la costruzione di alloggi per sinistrati delle città Agrigento e Marsala.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per l'attuazione delle finalità della legge 29 luglio 1966, n. 21, ad integrazione dello stanziamento disposto con l'art. 5 della stessa legge.

La spesa autorizzata con la presente legge può essere destinata anche alla costruzione di alloggi popolari con sistemi tradizionali.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per la costruzione di alloggi per sinistrati nella città di Marsala, a seguito di movimenti franosi verificatisi nel mese di marzo 1967.

Alle opere relative si applicano le norme previste dalla legge 29 luglio 1966, n. 21, e della presente legge.

Art. 3.

Per gli alloggi costruiti in Agrigento e in Marsala con i finanziamenti previsti dalla presente legge e per quelli costruiti in Agrigento ai sensi della legge 29 luglio 1966, n. 21, oltre che per il gruppo di 262 alloggi del quartiere Villa Seta finanziati con i fondi di cui alla legge 19 maggio 1956, n. 33, le condizioni della gestione sono determinate con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e la quota frutto capitale da applicare è fissata in deroga all'art. 1 della legge 22 luglio 1960, n. 27, in misura non superiore all'1 %.

Ai fini dell'applicazione della legge 22 marzo 1963, n. 26, per gli alloggi di cui al precedente comma, il periodo previsto dall'art. 5, primo comma della predetta legge, è prolungato ad anni 30.

Art. 4.

Agli oneri relativi all'autorizzazione di spesa prevista all'art. 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente somma iscritta nel capitolo 667-*bis* del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967, mentre agli oneri relativi alla autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

Art. 5.

All'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 sono apportate le seguenti variazioni:

partita che si elimina:

modifiche ed integrazioni alle disposizioni per il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione - variazione in meno L. 355.000.000.

Partita che si modifica:

provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli - variazione in meno lire 145 milioni.

Art. 6.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

NICOLETTI

LEGGE 12 aprile 1967, n. **45.**

Istituzione delle scuole rurali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla definitiva regolamentazione dell'ordinamento e della struttura delle scuole rurali alle quali affidare il compito di provvedere alla istruzione dei fanciulli residenti nelle località agricole o distanti dai centri abitati, gli insegnanti elementari che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino incaricati nelle pubbliche scuole sussidiarie della Regione siciliana, sono comunque mantenuti in servizio con lo stesso trattamento economico di cui in atto fruiscono ai sensi della legge 23 settembre 1947, n. 13, modificata con le leggi 23 aprile 1957, n. 25 e 4 aprile 1960, n. 10.

Art. 2.

E' fatto divieto di procedere a sostituzione o ad avvicendamenti mediante nuove assunzioni.

Ove nelle località servite dalle scuole sussidiarie venissero meno i requisiti o le condizioni che avevano legittimato l'istituzione delle scuole stesse, o in caso di rinuncia dell'insegnante, i provveditori agli studi hanno facoltà di spostare l'ubicazione delle predette scuole o di disporne il raggruppamento nell'ambito della stessa provincia, utilizzando esclusivamente il personale indicato all'art. 1, onde assicurarne la migliore rispondenza alle finalità istitutive.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

SAMMARCO

(4283)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.